

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2019 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS;

Vista la comunicazione del 29 maggio 2019, n. 156071, con la quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 335, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, rappresenta che il direttorio integrato ha proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2019, a carico dei soggetti di cui al comma 1 del predetto art. 335, nella misura unica dello 0,44 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2018, al netto degli oneri di gestione stabiliti con il provvedimento IVASS del 27 novembre 2017, n. 64;

Decreta:

Art. 1.

*Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2019 all'IVASS*

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2019 all'IVASS dai soggetti di cui all'art. 335, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stabilito nella misura unica dello 0,44 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2018 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché della riassicurazione.

2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2018 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 27 novembre 2017, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 2017, n. 288, in misura pari al 4,01 per cento dei predetti premi.

Art. 2.

*Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2019*

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2019 è versato direttamente all'IVASS, nei modi e nei termini di cui all'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo le modalità di cui al provvedimento dell'IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, modificato dal provvedimento IVASS del 14 marzo 2017, n. 57, consultabile sul sito internet dell'Istituto nella sezione Normativa - Normativa secondaria emanata da IVASS - Provvedimenti amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2019

*Il Ministro:* TRIA

DECRETO 9 agosto 2019.

**Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2018.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 23, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 57, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le agenzie fiscali;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, 24 ottobre 2000, 2 agosto 2002, 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012, 17 dicembre 2013, 16 dicembre 2014, 15 febbraio 2017, 19 luglio 2017 e 18 gennaio 2018;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attività economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate;


Visto l'art. 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i criteri di applicazione degli studi di settore per le imprese multiattività;

Visti i commi 1 e 2, dell'art. 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

Visti i commi da 54 a 89, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto il regime forfetario agevolato;

Visto l'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni;

Visto il comma 2, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre



del periodo d'imposta per il quale sono applicati e che le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate;

Visto il comma 3, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le fonti informative necessarie all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Visto il comma 8, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, che dispone che fino alla costituzione della commissione che esprime il proprio parere sull'idoneità degli indici sintetici di affidabilità fiscale a rappresentare la realtà cui si riferiscono, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Visto il decreto ministeriale del 23 marzo 2018 recante «Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 2018, n. 85;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2018 recante «Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2019, n. 3 ;

Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 2019 recante «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d'imposta 2018», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 2019, n. 65 ;

Visto l'art. 80, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, come modificato dall'art. 24, del decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, che ha disposto che gli enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del medesimo art. 80, sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La disposizione è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea (comma 10 del successivo art. 101);

Visto l'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, come modificato dall'art. 29, del decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, che ha disposto che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi del medesimo art. 86, sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La disposizione è subordinata,

ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea (comma 10 del successivo art. 101);

Visto l'art. 18 del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, come modificato dall'art. 7, del decreto legislativo n. 95 del 20 luglio 2018, che ha disposto che alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La disposizione è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea (comma 9 del medesimo art. 18);

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 22 settembre 2017, concernente l'approvazione del programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2017;

Visto l'art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha disposto che gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione delle modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019*

1. In base all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto del parere della commissione degli esperti espresso il 14 febbraio 2019, l'allegato n. 10 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, recante le modalità di individuazione ed elaborazione dei dati che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

*Programma informatico di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale*

1. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi indici di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2019

*Il Ministro: TRIA*

